

de Scv 28.10.10

COPIA



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

28 DIC. 2010

Il Giudice Dott. Diego Vargas

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 44467/2010 pendente tra

X Di Canio Vittoria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Basile presso il cui studio in Napoli alla Via Tino da Camaino 6 elettivamente domicilia;

E

Regione Campania, il persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia 81;

a scioglimento della riserva del 15/12/2010;

OSSERVA

Con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 28/10/2010 parte ricorrente deduceva che:

- sulla scorta di quanto stabilito dal legislatore nazionale con la Legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 commi 519 e ss) la Regione Campania si era dotata di una propria normativa in materia di stabilizzazione del personale precario del S.S.R., L. R. n. 1/2008;
- la procedura di assunzione introdotta dalla suddetta L.R. era incentrata sulla formazione di elenchi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale, ai quali potevano accedere coloro che erano stati titolari di rapporti di lavoro precario con il S.S.R. e avessero maturato specifici requisiti, previsti dalla medesima legge regionale;
- essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art.81 della L.R. 1/08 aveva inoltrato tempestiva e rituale domanda per essere inserita negli elenchi regionali del personale precario dipendente dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, allegando il proprio curriculum e la documentazione attestante gli incarichi ricoperti;
- con il decreto n.58 del 27/5/09 del Dirigente del Settore Gestione Ruolo Personale Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n.36 del 10/6/2009, la Regione Campania aveva recepito e disposto la pubblicazione delle risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata ed aveva approvato "l'elenco nominativo degli ammessi" e "l'elenco nominativo dei non ammessi" relativi al ruolo sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, posizione funzionale infermiere;

- dalla consultazione dei predetti elenchi aveva appreso di essere stata inclusa tra i non ammessi per "mancanza requisito temporale servizio triennale";

Alla luce di quanto sopra chiedeva di ordinarsi alla amministrazione regionale convenuta l'inserimento nell'elenco del personale dipendente del servizio regionale sanitario da "stabilizzare" il tutto con vittoria delle spese di lite.

La Regione Campania si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso per mancanza sia del "fumus boni iuris" che del "periculum in mora" chiedendone, quindi, il rigetto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Fondamento della domanda cautelare proposta, inserimento della ricorrente negli elenchi dei lavoratori da stabilizzare ai sensi della Legge Regionale 1/2008, è che la stessa ha prestato servizio ininterrotto per almeno tre anni a seguito di contratti a termine stipulati prima del 29/9/06 e successive proroghe e/o rinnovi.

In particolare, viene dedotta l'illegittimità della decisione assunta dalla Commissione tecnica che aveva ritenuto non computabili i periodi lavorativi prestati in virtù di successive proroghe e/o rinnovi trattandosi di esclusione non espressamente prevista dalla normativa di riferimento.

Dalla documentazione prodotta ed acquisita nel corso del giudizio risulta la sussistenza del suddetto requisito.

Ed in particolare deve evidenziarsi come la ricorrente abbia prodotto, anche a seguito di espressa richiesta del giudice, copia dei contratti a tempo determinato da cui risultano i seguenti periodi lavorativi:

- dal 23/12/05 al 22/8/06 quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dal 12/9/06 all'11/5/07 quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dal 10/1/08 al 31/5/08 proroga quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dall'1/6/08 al 31/12/08 proroga quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dall'1/1/09 al 30/9/09 proroga quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dall'1/10/09 al 31/12/09 quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;
- dall'1/1/2010 al 30/6/2010 quale Infermiere Professionale con incarico a tempo determinato;

Da quanto sopra emerge come la ricorrente abbia prestato, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati entro il 29/9/06 e successive proroghe, un periodo complessivo di lavoro superiore a 36 mesi ed, in particolare, di 36 mesi e 21 giorni.

Quanto, poi, alla rilevanza di tale requisito ai fini della inclusione negli elenchi dei lavoratori precari da stabilizzare ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento che considera l'unicità del contratto e la conseguente irrilevanza di eventuali proroghe requisito non esplicitamente previsto e frutto di una non condivisibile opzione interpretativa da parte della Regione.

Parimenti non condivisibile appare l'interpretazione ermeneutica che ritiene che il requisito temporale debba necessariamente essere maturato al 29/9/06 e non possa, invece, validamente maturare anche successivamente come confermato dalla Direttiva 7/2007 del Ministero della Funzione Pubblica che ha espressamente previsto che coloro che matureranno il requisito triennale successivamente al 29/9/06 saranno stabilizzati alla scadenza del triennio.

Infondata, risulta, infine l'eccezione di parte resistente relativa alla natura dei rapporti lavorativi intercorsi tra la ricorrente e la ASL NA 2 atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta, si è trattato di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e non di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sussiste, altresì, il requisito del "periculum in mora" atteso che, come da provvedimento dal Commissario ad Acta per il piano di rientro per il Settore Sanitario, l'inclusione negli elenchi in

questione potrà avvenire in virtù di pronunzie giurisdizionali emesse entro il 31/12/2010 con conseguente irrimediabile pregiudizio in caso di proposizione del ricorso con le forme ordinarie. Sul punto deve rigettarsi l'eccezione di parte resistente in quanto alcuna strumentalizzazione della tutela cautelare appare abbia posto in essere parte ricorrente atteso che la natura prettamente giuridica della questione e con la conseguente superfluità di qualsiasi prova testimoniale non ha comportato alcuna indebita compressione del diritto di difesa della Regione Campania che ha potuto presentare tempestivamente tutte le proprie eccezioni salvo, poi, non presenziare alle udienze.

Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere accolta la domanda cautelare proposta con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere inclusa nell'elenco dei lavoratori precari del servizio sanitario da stabilizzare di cui alla legge 296/2006 e L.R. 1/2008.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P Q M

Il Giudice pronunziando sulla domanda cautelare proposta con ricorso depositato in data 28 Ottobre 2010 così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Di Canio Vittoria ad essere inserita nell'elenco dei lavoratori precari del servizio sanitario da stabilizzare ai sensi della legge 296/2006 e della L.R. 1/08;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00, comprensivi di diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

In Napoli, il 15/12/2010

Il Giudice del Lavoro
Dott. Diego Vargas

DEPOSITATA
OGGI 21/12/2010
RICORRENTE
S.M.S.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza di Pubblica in forma esecutiva a
richiesta del.....

Napoli,28 DIC. 2010

IL CANCELLIERE

V° per autentica

Napoli28 DIC. 2010

Il Cancelliere



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010, il giorno del mese di dicembre ad istanza della ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, mediante consegna di copia a mani del dipendente addetto alla ricezione atti sig.

CORTE D. APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'incaricato addetto alla ricezione degli atti

NA

3 GEN 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Liso